

CAMERA DEI DEPUTATI N. 437

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUADALUPI, LUZZATTO, BOLDRINI, TOLLOY, MASINI,
STUCCHI, TONETTI, LENOCI, NENNI GIULIANA,
MOSCATELLI, BARONTINI, CANDELLI**

Annunziata il 1° dicembre 1953

Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, e al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, a tutti i salariati già dipendenti dalle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente la « nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle Amministrazioni militari » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1923, n. 107, così disponeva: « Con la data del 30 giugno 1923 sono licenziati tutti i capi operai ed operai borghesi a matricola, gli operai straordinari ed apprendisti e i giornalieri o avventizi dipendenti dal Ministero della guerra; nonché tutti i capi lavoranti e lavoranti borghesi permanenti, provvisori, giornalieri ed apprendisti dipendenti dal Ministero della marina ».

Quel regio decreto, contrariamente a quanto dice la stessa intestazione, fu allora emesso dal Governo per altri fini che non fossero quelli dell'effettiva e completa riforma dell'organizzazione della mano d'opera dipendente dalle Amministrazioni militari. In realtà, alla caduta del triste regime fascista, è stato dimostrato come anche quella disposizione di legge fosse stata a suo tempo uno strumento abilmente adoperato dal fascismo per epurare gli stabilimenti e gli arsenali mi-

litari di tutti quegli elementi borghesi (operai permanenti e provvisori) che avversavano con la loro azione politica e sindacale il governo fascista, mantenendo costantemente alta la fede dei principi di libertà e di democrazia. Risultò quanto triste fosse l'effetto di quella disposizione che colpì inesorabilmente moltissimi lavoratori, dei quali solo pochi, fortunati, pentiti dei loro principi antifascisti, furono in seguito riassunti malgrado la motivazione del loro licenziamento di « autorità ».

Mentre molti, e cioè la maggior parte di questi lavoratori, furono allora respinti ed hanno potuto riottenere il posto di lavoro soltanto alla caduta del regime fascista.

Era evidente che in quel primo periodo della sua attività di governo, il fascismo, anche per non compromettere i diversi delatori, civili e militari, dei quali si serviva in ogni settore della vita nazionale, giocò sull'equivoco, riuscendo apparentemente a giustificare quel provvedimento come dettato dall'esigenza di « riformare l'ordinamento interno del personale operaio dipendente dalle Ammi-

nistrazioni militari ». Nel decorso di oltre 25 anni si è rilevato che la riforma non ebbe alcuna effettiva consistenza, perché la maestranza non è mai diminuita numericamente ed è perciò purtroppo chiaro, che il ricordato regio decreto n. 945 sia stato un'insidiosa arma di cui l'ex partito fascista, non ancora divenuto regime, ai primi tempi della sua affermazione intese servirsi per piegare la parte più combattiva e cosciente dei lavoratori italiani democratici ed antifascisti, come erano appunto molti operai ed impiegati degli stabilimenti militari ed arsenali della marina. Tanto più è vero ciò se si considera che in diverse occasioni sin dal 1919-20 in quegli ambienti militari il fascismo aveva trovato tra le maestranze i suoi più fieri e coraggiosi oppositori, pronti in ogni occasione (scioperi, manifestazioni di protesta, azioni sindacali, ecc.) a dimostrare la loro inflessibile volontà di resistere agli autoritari principi politici ai quali il fascismo si ispirava.

Queste diverse migliaia di operai dipendenti dall'Amministrazione dello Stato non furono riammessi in servizio durante i venti anni per il fatto che non si piegarono. Solo alla caduta del nefando regime, e cioè dopo il 25 luglio del 1943, essi poterono trovare nel primo Governo democratico quella giustizia che in precedenza era stata loro negata per essersi sempre battuti in difesa delle libertà e della democrazia. In questa epoca fu emanato il regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per cui una buona parte di quei lavoratori poterono, una volta ritornato il paese all'istituto della democrazia e della difesa di tutte le libertà, essere, a domanda, riammessi negli stessi posti da cui ingiustamente erano stati estromessi dal fascismo. Sin da allora si cominciò a considerare come dispensati o licenziati per motivi politici:

a) coloro ai quali siano state applicate le leggi razziali;

b) coloro che si siano rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;

c) coloro che siano stati privati dell'impiego in seguito a condanna penale per reati politici o di assegnazione al confino di polizia per motivi politici;

d) coloro che possono dimostrare che la loro dispensa dal servizio o il licenziamento siano dovuti esclusivamente a motivi politici.

Successivamente fu emanato altro provvedimento: il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, nel quale, all'articolo 1 si legge: « Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, allontanato dal servizio durante il re-

gime fascista, qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'Amministrazione che motivo esclusivo dell'allontanamento sia stato quello di avere, anteriormente al 28 ottobre 1922, partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o date altre positive manifestazioni di antifascismo, spetta la liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera (*omissis*) ».

In seguito ancora è intervenuta altra disposizione e precisamente il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, che detta nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori *permanenti* delle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. Fu preso, cioè, in considerazione, con quel provvedimento, il caso particolare degli operai o lavoratori permanenti che erano stati licenziati il 1° luglio 1923 e mai più riassunti neppure come temporanei, a motivo dei loro precedenti politici. Anche nell'articolo 1 di questo ultimo decreto legislativo si legge: « ...qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'Amministrazione che motivo esclusivo della mancata riassunzione sia stato quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o dato altre positive manifestazioni antifasciste (*omissis*) ».

Sta di fatto, però, che le Amministrazioni della difesa non hanno ritenuto pienamente applicabili « di diritto » i tre sopraindicati provvedimenti al personale salariato licenziato in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, non rinvenendo nella lettera di tale decreto il movente politico e, perciò, si sono indotte bensì a riassumere parte dei vecchi operai, nei cui confronti era stata sempre nota la loro avversione al fascismo, ma non hanno potuto far risultare quella riassunzione come strettamente dipendente dai ricordati provvedimenti emanati in favore dei dipendenti statali licenziati per motivi politici; di guisa che, per i riassunti, manca la possibilità di far valutare, come utile per qualche effetto, il lungo periodo durante il quale restarono forzatamente allontanati dal loro posto di lavoro e per molti altri, tuttora viventi e non ancora sessantacinquenni, non c'è stata nemmeno la possibilità di rioccupare il posto di lavoro.

Motivi di equità rendono pertanto necessario ed urgente venire incontro a questa poco numerosa categoria di lavoratori che seppero affrontare persecuzioni, fame e miseria, per non piegarsi alla prepotenza della dittatura

fascista. E' indubitabile che il licenziamento di questi lavoratori borghesi provvisori si sia tradotto in un serio danno economico, conseguenza logica ed ineluttabile della impossibilità assoluta nella quale sono venuti a trovarsi una volta licenziati dall'Amministrazione dello Stato.

Va detto infine come e perché in realtà tutti i dipendenti permanenti e non, delle Amministrazioni dell'esercito e della marina, furono licenziati con il 1° luglio 1923. Eravamo nel periodo di maggiore agitazione nel nostro Paese con una parte della cittadinanza che ad ogni costo voleva impedire che il fascismo si affermasse. Gli operai dipendenti dagli stabilimenti militari e dagli arsenali della marina furono tra coloro che insorsero e lottarono in difesa della democrazia e delle libertà, partecipando compatti nei loro gruppi antifascisti a tutte le manifestazioni di protesta, le agitazioni sindacali, gli scioperi politici ed economici, per opporsi in maniera energica al fascismo.

Basterebbe richiamare e leggere i diversi ordini del giorno che le direzioni degli stabilimenti e degli arsenali militari nel corso di quegli anni (1921, 1922, 1923) emanavano per « irregimentare » tutti i lavoratori che assumevano una coerente posizione di lotta antifascista anche all'interno degli stabilimenti ed arsenali.

Ci permettiamo ricordare all'attenzione degli onorevoli colleghi gli ordini del giorno della direzione delle costruzioni militari dell'arsenale militare marittimo di Taranto in data 11, 12 agosto 1922, n. 124, e del Comando generale dello stesso arsenale militare marittimo del 5 agosto 1922, n. 54. In quest'ultimo si può leggere: « Nei giorni 2 e 3 corrente mese i seguenti operai (segue un lungo elenco) si sono astenuti arbitrariamente dal lavoro per modo che la percentuale delle assenze giornaliere, specialmente nelle prime di dette giornate, ha avuto sulla media un aumento fortissimo mai verificatosi.

« Tale fatto riveste una speciale gravità essendosi verificato nelle stesse giornate in cui inconsultamente è stato tentato lo sciopero generale dei pubblici servizi nel regno e pertanto dispongo che ad essi sia applicata la sospensione di sette giorni a datare da martedì 8 corrente. Firmato l'Ammiraglio comandante l'Arsenale marittimo di Taranto ».

Se infine ci si ferma ad esaminare l'elenco nominativo degli operai che furono esonerati in virtù del più volte citato regio decreto n. 945, si dovrà constatare come proprio tra questi ci sia una parte di quelli mai rias-

sunti e che hanno subito la così detta « riforma » come antifascisti e restando tali per oltre venti anni. Non v'è dubbio, quindi, che il vero motivo di quel massiccio licenziamento non rifletteva la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle Amministrazioni militari, ma piuttosto il licenziamento in massa per il carattere « indubitabilmente politico » che aveva assunto la resistenza della grandissima maggioranza degli operai permanenti, provvisori, giornalieri, ecc.

Oggi pertanto si rende doveroso da parte del Parlamento repubblicano affrontare interamente questo problema e risolverlo nel senso di maggiore giustizia nei confronti di tutti indistintamente coloro i quali furono colpiti per la loro fede politica di democratici e di antifascisti.

Per concludere, sarà sufficiente far risultare implicitamente che il decreto 19 aprile 1923, n. 945, fu provvedimento di carattere politico e ciò mediante apposita norma legislativa che, senza arrivare a dare agli operai, di cui si tratta, la più larga estensione di tutti i provvedimenti emanati in favore dei già licenziati per motivi politici, singolarmente richiamati nella presente relazione, conferisca ad essi tutti i benefici che sono stati sanciti, nelle ripetute disposizioni, per quanto attiene ai trattamenti di quiescenza.

Un siffatto concetto, mentre da un lato è ispirato ai principi economici più moderati che bene si armonizzano con gli attuali intendimenti del Governo, possono soddisfare la fiduciosa aspettativa delle categorie interessate in quantoché, trattandosi di lavoratori leali e coscienti, non sono rimasti ovviamente inerti per il quarto di secolo decorso dal 1923 ad oggi, ma hanno saputo procacciarsi il pane per sé e per le proprie famiglie superando l'amarezza che aveva esacerbato il loro animo; di guisa che, oggimai, più che ambire al riottenimento dell'antico posto perduto, tendono ad essere ripristinati nel diritto a quel trattamento di quiescenza per il quale lo Stato li aveva già posti nella posizione di sicura aspettativa.

A tal riguardo il provvedimento che si sottopone comprende anche — né avrebbe potuto esimersi dal considerare il caso senza originare nuove sperequazioni — una modesta quantità di operai che fu allontanata dall'Amministrazione statale « d'autorità » in occasione della cessione all'industria privata di alcuni stabilimenti militari (« Breda », « Navalmeccanica »).

Se ai loro compagni, che ebbero la ventura di poter rimanere indisturbati al servi-

zio dello Stato, viene concesso, con la legge che si propone, il beneficio di far valere in pensione il predetto periodo di effettivo servizio statale (limitato, peraltro, alla parte occorrente per il conseguimento del trattamento di quiescenza minimo) elementari ragioni di giustizia impongono di concedere analogo beneficio agli operai che dovettero passare forzatamente all'industria privata. Tal concetto, del resto, fu già adottato dall'Amministrazione della marina, nel lontano 1920, allorché passò alla gestione privata il cantiere navale istriano di « Scoglio Olivri ».

A tale inclusione si è provveduto mediante un'aggiunta al comma 3° dell'articolo 1 dell'annessa proposta, contenendola, come può rilevarsi dalla lettura del testo, negli stessi limiti che circoscrivono il beneficio dei loro colleghi.

La presente proposta di legge non comporterà aumento nella spesa ordinaria sicché, per la sua approvazione, l'onere potrà essere coperto dagli stanziamenti ordinari esistenti nei capitoli relativi alle spese fisse degli stati di previsione delle spese del Ministero della difesa (marina ed esercito).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli operai a matricola e gli operai permanenti delle Amministrazioni della guerra e della marina licenziati in forza dell'articolo 1 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, hanno diritto alla revisione del trattamento di quiescenza già loro praticato in base agli articoli 2 e 9 del precitato decreto.

La revisione comporta la seguente aggiunta interamente utile in pensione, al servizio che fu già computato per il trattamento di quiescenza:

a) nei confronti di coloro che fino al 25 luglio 1943 non abbiano più riassunto servizio, di ruolo e non di ruolo, alle dipendenze dello Stato; tutto il periodo di tempo intercorrente tra la data del 1° luglio 1923 e la data del compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° se donne, ovvero, se non sia stata raggiunta la predetta età, fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) nei confronti di coloro che anteriormente al 25 luglio 1943 siano stati riassunti alle condizioni del contratto di lavoro privato in base all'articolo 1 ultimo comma, del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, ovvero in qualità di operai temporanei: un periodo di tempo pari a quello trascorso tra la data del 1° luglio 1923 e quella di entrata in vigore della presente legge, in servizio non di ruolo anche in modo non continuativo, ma limitatamente alla parte necessaria per raggiungere con i precedenti servizi utili a pensione, il limite massimo di 25 anni di servizio.

Per i predetti effetti sono considerati come servizio statale non di ruolo i periodi di servizio prestato nell'ambito di stabilimenti ceduti dallo Stato all'industria privata, anche dopo la detta cessione, ferme le condizioni che la cessione sia avvenuta dopo il 1° luglio 1923, che gli operai siano stati passati d'autorità alla ditta privata e non abbiano cessato di prestar servizio in quest'ultima per circostanze di causa simili a quelle che il successivo articolo 4 considera come escludenti dai benefici della presente legge.

La liquidazione, o riliquidazione della pensione, è fatta in base alle norme dell'articolo 2 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e dell'articolo 1 del decreto aggiuntivo 24 giugno 1923, n. 1875, considerando l'aggiunta di cui al comma secondo, lettere *a*) e *b*) del presente articolo quale periodo di servizio effettivo di ruolo reso prima del 30 giugno 1923.

La pensione minima è accordabile per un periodo minimo utile di 14 anni, 6 mesi e un giorno, ed è calcolata in quindici venticinquesimi della pensione prevista per venticinque anni di servizio dalla tabella inserita nell'articolo 2 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

Si applicano alla pensione come sopra liquidata, o riliquidata, tutti i provvedimenti che dal 1° luglio 1923 hanno accordato aumenti sulle pensioni statali o disposto perequazioni delle pensioni stesse.

ART. 2.

La nuova pensione liquidata e riliquidata in base alla revisione di cui al precedente articolo 1 ha effetto:

per gli operai di cui al secondo comma lettera *a*) del detto articolo, dal 16 luglio 1948;

per gli operai di cui al secondo comma, lettera *b*) del detto articolo, dalla data di cessazione dal servizio, se prestano tuttora servizio statale e dalla data di presentazione della domanda se essi abbiano già cessato dal servizio.

ART. 3.

L'aggiunta di cui al secondo comma lettera *a*) del precedente articolo 1 è concessa anche agli operai considerati nello stesso articolo i quali furono riammessi in servizio subito dopo il 1° luglio 1923, ma ne vennero nuovamente allontanati dopo decorso un breve periodo ininterrotto non oltrepassante il 31 dicembre 1924, a motivo esclusivo del loro comportamento contrario al regime fascista.

Il motivo suddetto, ove non risulti indubbiamente comprovato dagli atti in possesso

dell'Amministrazione, deve essere dichiarato con motivato decreto del Ministro della difesa, previa valutazione dei fatti e delle circostanze addotte dagli interessati, rimessa alle commissioni di disciplina che decidono sulle espulsioni dei salariati permanenti.

ART. 4.

L'aggiunta di cui al secondo comma lettera *b*) del precedente articolo 1 non è accordata agli operai che in epoca successiva alla data del 25 luglio 1943 siano stati licenziati per assenze arbitrarie, e per motivi penali, oppure siano stati espulsi.

L'aggiunta stessa non è nemmeno accordabile qualora gli operai siano stati espulsi, o licenziati per motivi penali, anche prima del 25 luglio 1943, previo però accertamento che la causale del provvedimento abbia implicato immoralità e neghittosità e infingardaggine abituale, o altre mancanze non aventi alcun nesso, diretto o indiretto, con la esigenza di mantener saldo, anche con manifestazioni positive, il proprio ideale politico notoriamente avverso al regime dell'epoca.

L'esclusione di cui al precedente comma è dichiarata con la stessa formalità e a seguito della stessa procedura di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

ART. 5.

Il personale a cui siano stati concessi i benefici dell'articolo 1 della presente legge è tenuto a restituire gli indennizzi di licenziamento che avesse riscosso in base all'articolo 9 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, in base al regio decreto 7 giugno 1928, n. 1536, e in base all'articolo 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e se fruisca dell'aggiunta di cui al secondo comma lettera *b*) dello stesso articolo 1 è tenuto a rimborsare all'Erario le quote di pensione percepite durante il periodo che corrisponde, per durata, a quello dell'aggiunta medesima.

Le restituzioni e i rimborsi di cui al precedente comma sono effettuati mediante ritenute mensili sui ratei della pensione che viene liquidata in base alla presente legge, in ragione di un quinto del loro importo lordo, a cominciare dal primo mese di godimento della pensione stessa, fatta salva la facoltà degli interessati di estinguere il loro debito in un'unica soluzione, ma senza diritto ad abbuono di interessi.

Le quote di pensione da rimborsare all'Erario sono quelle riscosse durante il perio-

do, o i periodi, di servizio da operaio temporaneo costituenti l'aggiunta di cui al secondo comma lettera b) dell'articolo 1 nell'epoca più remota.

ART. 6.

Agli operai delle Amministrazioni della guerra e della marina, che alla data del licenziamento loro applicato in base al regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, rivestivano la qualifica di « straordinari », « provvisori », ed « apprendisti », (con esclusione dei giornalieri, cottimisti, avventizi e diurnisti) e che non siano stati riassunti più in servizio statale, è corrisposto, in aggiunta all'indennizzo già loro liquidato il 1° luglio 1923, un indennizzo pari a 250 giornate della prima classe di paga che le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono per i salariati statali della 3ª categoria di mestieri (operai comuni).

Detto indennizzo è liquidato alla data della presentazione della domanda.

ART. 7.

Nei confronti di qualsiasi operaio straordinario, provvisorio e apprendista delle Amministrazioni militari, licenziato il 1° luglio 1923, in forza dell'articolo 1 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, è da computarsi come utile, per gli effetti dell'indennizzo di licenziamento spettante agli operai temporanei dello Stato, anche al periodo di tempo intercorrente tra la data del 1° luglio 1923 e quella della prima riammissione in servizio, purché questa si sia verificata dopo il 25 luglio 1943 e non oltre l'entrata in vigore della presente legge.

Nulla è innovato alle disposizioni legislative vigenti ostative al congiungimento di distinti periodi di servizio per gli effetti dell'indennizzo di licenziamento, o prevedendo l'esclusione dal diritto all'indennizzo medesimo. Le eventuali revisioni di liquidazioni di indennizzo devono essere riferite, quanto alla misura della paga base, alle norme di legge che vigevano alla data dell'effettiva cessazione dal servizio. Le domande di revisione sono ammesse, purché presentate entro il termine di cui al primo comma del successivo articolo 9.

ART. 8.

I benefici di cui ai precedenti articoli 1, 2, 6 e 7 sono accordabili anche alle vedove e agli orfani degli operai che potevano aver titolo ai benefici stessi, e i provvedimenti re-

lativi alle pensioni, previsti pure dalla presente legge, si applicano anche ai fini del trattamento indiretto, o reversibili, nei casi in cui spetti.

Le vedove e gli orfani per concorrere al beneficio di cui all'articolo 6 o per chiedere la revisione dell'indennizzo già liquidato al dante causa, ai fini del beneficio di cui all'articolo 7, debbono dimostrare che si trovano tuttora in possesso dei requisiti stabiliti, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 24 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383.

ART. 9.

Per conseguire i benefici di cui alla presente legge gli interessati debbono presentare domanda all'Amministrazione competente entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide al riguardo le domande che fossero state già presentate in relazione al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.

ART. 10.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, è abrogato.